

**Art. 71**  
**Il Commissario Straordinario**

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali disciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di due anni, decorso tale termine decade automaticamente e viene sostituito.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell'organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

**Art. 71 (R)**

Il passaggio di consegne deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla notifica a mezzo PEC del provvedimento di commissariamento e comunque in un tempo non inferiore a giorni tre.

Il Commissario Straordinario Regionale partecipa alle riunioni del Congresso Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, del Congresso Regionale e dell'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

Il Commissario Straordinario Provinciale partecipa alle riunioni del Congresso Nazionale, dell'Assemblea Regionale, del Congresso Regionale e del Congresso Provinciale senza diritto di voto.

Limitatamente al Congresso Provinciale non si applica la norma di cui al comma precedente qualora il Commissario Straordinario Provinciale sia socio della Sezione.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso Regionale, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Consiglieri, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto.

La suddetta previsione non si applica nel caso in cui l'Organo commissariato abbia concluso il mandato e il commissariamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 20, c. 5 dello Statuto.